

CORTE DI ASSISE DI PERUGIA

Composta dai signori:

Dr. MASSEI Giancarlo

Presidente

Dr. CRISTIANI Beatrice

Giudice

Dr. ARTEGIANI Anna Maria

Giudice popolare effettivo

EVANGELISTI Angelico

Giudice popolare effettivo

MORELLI Maria Ludovica

Giudice popolare effettivo

VALENTINI Andrea

Giudice popolare effettivo

RAPETTI Paolo

Giudice popolare effettivo

Ordinanza

Sull'istanza avanzata dalle parti civili con la quale viene chiesto che si proceda a porte chiuse ai sensi dell'art. 473 cpp, istanza depositata il 4.12.2008 e nell'udienza ribadita e ulteriormente illustrata,

preso altresì atto delle istanze proposte da numerose emittenti televisive di ripresa delle udienze del dibattimento relativo al processo in oggetto,

sentito quanto dedotto dalle altre parti, pubblica e private, sia con riferimento all'istanza di procedere a porte chiuse e sia con riferimento alle riprese audiovisive di cui all'art. 147 disp.att. cpp

ritenuto

l'art. 472 co.3 bis cpp prevede in via generale che si proceda a porte aperte anche per i delitti in materia sessuale i quali, pertanto, non possono ritenersi di per sè lesivi del buon costume e quindi tali da comportare ex art. 472 co. 1 cpp che si proceda a porte chiuse.

Il medesimo art. 472 co. 3bis prevede che ove la persona offesa sia minorenne si procede a porte chiuse. Trattasi tuttavia di situazione che non riguarda il presente procedimento.

Di conseguenza va escluso che il processo in oggetto attenga a fattispecie per la quale si debba obbligatoriamente procedere a porte chiuse, pertanto l'istanza avanzata dalla Difesa delle parti civili con riguardo all'art. 609 bis e ter n.2 cp e riconducibile alla previsione di cui all'art. 472 co. 3 bis cpp ("la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse") non comporta che si debba necessariamente procedere a porte chiuse ma sollecita il giudice a valutare se procedere a porte chiuse ovvero in pubblica udienza.

Al riguardo appare necessario tener conto:

di quanto evidenziato dalle difese degli imputati, *del 'ufficio cu P D*
del complesso delle imputazioni oggetto del presente processo;
delle istanze avanzate da numerosi giornalisti e indicative di un rilevante interesse alla pubblicità del processo;

della previsione contenuta nell'art. 6 L. 4.8.1955 n. 848 circa il diritto ad un pubblico processo, previsione da ritenersi richiamata dalla legge delega relativa al vigente codice di procedura penale.

Va altresì osservato che le esigenze evidenziate e comunque sottese nella istanza delle parti civili potranno trovare adeguata tutela attraverso specifiche disposizioni con le quali si ordinerà procedersi a porte chiuse prima di assumere alcuni atti particolarmente incidenti sui beni tutelati in modo specifico dagli articoli menzionati dal comma 3 bis dell'art. 472 cpp ed in relazione ai quali è prevista la facoltà del difensore della persona offesa di chiedere che si proceda a porte chiuse, o tali da costituire lesione del buon costume, o integrare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.

Per quanto poi riguarda la possibilità delle riprese audiovisive dell'intero dibattimento, questa Corte non ritiene di concedere la necessaria autorizzazione stante il mancato consenso delle parti secondo quanto previsto e richiesto dall'art. 147 co. 1 disp.att. cpp, e non ravvisando quell'interesse sociale alle riprese audiovisive particolarmente rilevante al riguardo espressamente menzionato dal successivo comma del medesimo appena citato articolo, e ciò anche in relazione alla generale possibilità che alle varie udienze assistano oltre al pubblico i giornalisti i quali potranno quindi consentire la conoscenza tempestiva del dibattimento; e, al riguardo va evidenziato che l'interesse alle riprese audiovisive correlato, come richiede la norma applicabile, alla conoscenza del dibattimento, sarebbe non così rilevante da consentire le riprese stesse tenuto conto che le immagini, come evidenziato da una

W

delle Parti dovrebbe essere comunque diffusa in un momento differito per evitare possibili – eventuali condizionamenti in vista della attività istruttoria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 472, 473 cpp e 147 disp.att. cpp

Dispone procedersi allo svolgimento del processo in pubblica udienza salva diversa valutazione per singoli atti e previa, al riguardo, specifica e relativa evidenziazione delle parti;

non autorizza le riprese audiovisive del dibattimento; riserva su tale specifico aspetto e ove tutte le parti manifestino il loro ^{alle parti non viene} consenso ogni eventuale determinazione per specifici atti ovvero per talune fasi del processo.

Dispone procedersi oltre.

Il Presidente

